

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

OSSERVATORIO LEGISLATIVO
INTERREGIONALE

Roma 6 – 7 febbraio 2003

Rassegna della normativa dell'Unione Europea
di interesse regionale

dicembre 2002 – gennaio 2003

Relatori:

Dott.ssa Gianna Di Danieli

Servizio autonomo per l'emergenza ambientale

Dott.ssa Luisa Geromet

Ufficio Legislativo e Legale – Servizio per la progettazione e la
consulenza legislativa

Presidenza della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia

Premessa

La selezione è stata operata fra gli atti normativi emessi dalle istituzioni della Comunità Europea dal 1° dicembre 2002 al 31 gennaio 2003, o entrati in vigore nel medesimo periodo.

Si intendono segnalare gli atti normativi di interesse regionale in senso ampio e perciò comprendente sia gli atti che incidono direttamente sull'esercizio della potestà legislativa regionale, sia quelli che riguardano le politiche comunitarie alle quali le regioni partecipano.

Si è ritenuto di prendere in considerazioni anche atti normativi non vincolanti, dai quali sia però possibile desumere la posizione di un'istituzione comunitaria rispetto a determinate questioni rilevanti o alle sinergie fra diverse politiche comunitarie; si è ritenuto, inoltre, di segnalare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo grado e della Corte dei Conti della U.E..

Tale selezione è stata effettuata attingendo alle informazioni tratte dal sito dell'unione Europea, dalle banche dati professionali sulla normativa comunitaria nonché dalla stampa economico finanziaria, al fine di evidenziare gli atti che per varie ragioni risultano di interesse regionale.

SOMMARIO

<u>Atto</u>	<u>Materia</u>	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") COM/2000/711, fatto a Bruxelles l'11 dicembre 2002	diritto societario – concentrazioni fra imprese	Pag. 6
Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 2003, 2002/8/CE, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie	giustizia – cooperazione giudiziaria in materia civile	Pag. 7
Decisione del Consiglio del 18 novembre 2002, 2002/971/CE, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla Convenzione internazionale HNS del 1996 sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive	diritto internazionale - inquinamento	Pag. 9
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige di data 3 dicembre 2002	sicurezza marittima	Pag. 10
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM/2002/0780.def del 20 dicembre 2002) che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere motoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio	sicurezza marittima	Pag. 12

Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 n. 33 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE	rifiuti	Pag. 13
Regolamento n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti	rifiuti	Pag. 15
Informazione relativa all'entrata in vigore del Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001	diritto comunitario	Pag. 16
Direttiva 2000/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia	energia	Pag. 18
Conclusioni alla Corte dell'Avvocato generale relativamente ad un procedimento d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE per la trasposizione non corretta della Direttiva 92/43/CE - salvaguardia degli habitat naturali.	tutela ambiente	Pag. 20
Regolamento della Commissione 12 dicembre 2002 n. 2204 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione	lavoro – aiuti di Stato a favore dell'occupazione	Pag. 21
Procedura di infrazione agli obblighi comunitari – emissione di parere motivato	invenzioni e brevetti	Pag. 23

della Commissione di data 19.12.03
relativa alla mancata attuazione della
direttiva 98/44/CE sulla protezione
giuridica delle invenzioni

Raccomandazione della Commissione del 15 gennaio 2003 sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'elaborazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni previsto dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione	inquinamento atmosferico – tutela ambiente	Pag. 25
Decisione 2003/48/GAI del Consiglio , del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC	cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	Pag. 26
3 pareri motivati a carico Dell'Italia per inosservanza della direttiva Ue che prescrive la valutazione di impatto ambientale su progetti pubblici e privati	ambiente	Pag. 27
Invito a presentare proposte in merito al quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (decisione n. 1411/2001/CE)	Ambiente – sviluppo sostenibile	Pag. 28
Decisione quadro N.2003/80/GAI del Consiglio , del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale	ambiente	Pag. 30

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'Unione Europea

Tipo di atto e data: Proposta di regolamento relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") COM/2000/711, fatto a Bruxelles l'11 dicembre 2002

Pubblicazione: GUCE n. C 020 del 28 gennaio 2003, pag. 0004-0057

Destinatari: imprese

Termine per l'attuazione: -

Materia: diritto societario – concentrazioni tra imprese

SINTESI

Con regolamento CEE n. 4064 del 21 dicembre 1989 (in vigore dal settembre 1990) è stata dettata una prima disciplina in tema di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (c.d. **"regolamento sulle concentrazioni"**). Detto regolamento, come modificato in particolare dal regolamento CE n. 1310/97 del 30 giugno 1997, si applica a tutte le **concentrazioni di dimensione comunitaria**, definite sulla base del fatturato annuo delle imprese interessate e conferisce **alla Commissione la competenza esclusiva** per tali casi. E' stato, inoltre, istituito presso l'Unione Europea un apposito **"sportello unico"** per l'esame ed il controllo di tale tipo di concentrazioni.

L'11 dicembre 2001 la Commissione ha adottato un Libro Verde sulla revisione del regolamento CEE n. 4064/89 del Consiglio contenente l'invito a presentare osservazioni al fine di procedere ad una rifusione del regolamento stesso con particolare riguardo a tre temi: 1) riesame delle soglie di fatturato e dei meccanismi di rinvio dei casi alla Commissione (questioni giurisdizionali); 2) il criterio sostanziale da applicare per l'esame delle concentrazioni (questione sostanziale); 3) alcune questioni procedurali.

Con il regolamento all'esame si propone, dunque, di sostituire sia il regolamento sulle concentrazioni attuale che il regolamento di modifica con un **nuovo regolamento**.

Uno degli obiettivi delle modifiche proposte è quello di **ottimizzare la ripartizione dei casi** di concentrazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, in linea con il principio di sussidiarietà.

In particolare la Commissione dovrà trattare i casi aventi **significativi effetti transfrontalieri** (ma che attualmente sfuggono alle soglie di fatturato indicate nel vigente regolamento).

In linea con le esigenze di efficienza amministrativa e con il concetto di "sportello unico", è prevista anche la **riduzione significativa delle concentrazioni da dover notificare** in più Stati membri.

Viene inoltre espressamente stabilito che le **operazioni multiple** che dipendono l'una dall'altra o sono così strettamente collegate che il loro fondamento economico ne giustifica il trattamento come un'operazione unica saranno considerate come un'unica concentrazione. Ciò rileva ai fini della determinazione della competenza, posto che un'operazione che da sola potrebbe non avere dimensione comunitaria perché non supera le soglie stabilite dal regolamento sulle concentrazioni, può tuttavia ricadere nel suo campo di applicazione (e, dunque, nella competenza della Commissione) come parte di una concentrazione costituita da più operazioni.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'Unione Europea

Tipo di atto e data: Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 2003, 2002/8/CE, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

Pubblicazione: GUCE n. L 026 del 31/01/2003 pag. 0041 - 0047

Destinatari: Stati membri (Danimarca esclusa)

Termine per l'attuazione: 30 novembre 2004-

Materia: giustizia – cooperazione giudiziaria in materia civile

SINTESI

La direttiva in oggetto si propone di **migliorare l'accesso alla giustizia** nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato.

L'ambito di applicazione riguarda le **controversie transfrontaliere** (controversie in cui la parte che richiede il beneficio è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o da quello in cui la sentenza deve essere eseguita) limitatamente alla **materia civile e commerciale** (con esclusione, quindi, di quella fiscale, doganale o amministrativa), indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.

Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è limitato alle sole **persone fisiche** che siano parte di una controversia ai sensi della direttiva stessa. Peraltro il patrocinio va **riconosciuto senza discriminazioni tanto ai cittadini dell'Unione, quanto ai cittadini di paesi terzi** legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri.

Ogni Stato deve dunque garantire: I) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di favorire una soluzione stragiudiziale della controversia (a far data dal 30 maggio 2006); II) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio (tanto ordinario quanto stragiudiziale, ove la legge o l'organo giurisdizionale lo impongano), nonché l'esonero totale o parziale dalle spese processuali.

Se il patrocinio viene concesso, esso **deve coprire l'intero procedimento**, comprese le spese sostenute affinché una sentenza sia dichiarata esecutiva o sia eseguita, anche nei casi in cui la sentenza resa a favore del beneficiario sia stata impugnata (qualora sussistano le condizioni richieste dalla direttiva sulle risorse finanziarie e sul merito della controversia). Se il beneficiario è domiciliato o dimora abitualmente nello Stato membro del foro, il patrocinio copre anche le spese sostenute dalla controparte in caso di soccombenza nella causa.

Gli Stati membri possono chiedere al beneficiario del patrocinio, ove ne ricorrano le condizioni, **un contributo ragionevole** alle spese di giudizio, anche in un momento successivo (qualora lo Stato preveda il rimborso totale o parziale per il caso in cui le condizioni economiche del beneficiario siano migliorate).

Spetta agli Stati membri l'indicazione di **limiti oggettivi** (in base a reddito, patrimonio o situazione familiare) al di sopra dei quali si presume che il richiedente il patrocinio possa sostenere, parzialmente o totalmente, le spese processuali, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare la sua impossibilità a provvedervi a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro in cui dimora o è domiciliato e quello del foro competente.

Il **patrocinio può essere negato** nei casi in cui il richiedente disponga di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali, ovvero quando l'azione giudiziaria appaia manifestamente infondata, ovvero per motivi connessi al merito della causa ed emersi nella fase precontenziosa (purché l'accesso alla giustizia sia comunque garantito).

La **domanda di patrocinio** può essere presentata all'autorità competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita (*autorità di ricezione*), o a quella dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente (*autorità di trasmissione*), la quale provvederà all'invio all'autorità di ricezione. I dati trasmessi (contenuti in un formulario comune a tutti gli Stati membri) godono del regime di tutela garantito dall'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, nonché della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

La direttiva in oggetto, nelle materie in cui si applica, **prevale** sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi l'accordo firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria), come modificato a Mosca nel 2001, e la convenzione de L'Aia del 25 ottobre 1980 (sull'accesso internazionale alla giustizia).

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'Unione Europea

Tipo di atto e data: Decisione del Consiglio del 18 novembre 2002, 2002/971/CE, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla Convenzione internazionale HNS del 1996 sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive

Pubblicazione: GUCE n. L 337 del 13/12/2002 pag. 0055 - 0081

Destinatari: Stati membri (Danimarca esclusa)

Termine per l'attuazione: 30 giugno 2006-

Materia: diritto internazionale – responsabilità civile per inquinamento provocato da rovesciamento in mare di carburanti

SINTESI

Con la decisione in oggetto, il Consiglio dell'Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di ratificare o aderire, entro il 30 giugno 2006, alla Convenzione internazionale HNS **sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive**

Tale provvedimento segue la precedente decisione 2002/762/CE del settembre scorso con la quale il Consiglio ha invitato gli Stati membri ad aderire all'altra convenzione in materia, la "**Bunker oil**", sulla **responsabilità di mercantili e petroliere** per l'inquinamento provocato dal rovesciamento in mare di carburanti.

La convenzione HNS, più genericamente, si propone la finalità di **garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace a favore delle persone** che subiscono danni causati dal versamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare, così venendo a colmare una notevole lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità civile da inquinamento marino.

Posto che gli articoli 38, 39 e 40 della convenzione HNS incidono sul diritto comunitario riguardante la **competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale** (che ai sensi del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio sono di esclusiva competenza comunitaria), si è reso necessario che il Consiglio autorizzasse gli Stati membri a ratificare o aderire alla convenzione stessa nell'interesse della Comunità.

Il testo della convenzione HNS, infatti, riconosce la **qualità di parte soltanto a Stati** sovrani e non prevede, a breve termine, l'adesione della Comunità Europea come soggetto autonomo firmatario.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione dell'Unione Europea

Tipo di atto e data: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige di data 3 dicembre 2002

Pubblicazione: -

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 30 giugno 2004

Materia: sicurezza marittima

SINTESI

Il 13 novembre 2002, **PRESTIGE**, petroliera monoscafo di 26 anni, battente bandiera delle Bahamas e con un carico di 77 000 tonnellate di gasolio pesante, ha avuto una grave avaria mentre si trovava al largo delle coste della Galizia, culminata con l'affondamento della stessa in data 19 novembre a circa 130 miglia delle coste spagnole, con la maggior parte del suo carico, causando un danno ambientale di devastanti proporzioni.

Sulla base di questo enorme disastro ambientale la Commissione, con la comunicazione in oggetto, oltre a dare delle indicazioni agli Stati membri sugli orientamenti da adottare come misure di emergenza:

***invita** il Parlamento europeo e il Consiglio ad esaminare e sostenere le azioni e misure proposte dalla Commissione nella presente comunicazione

*** propone** alcune iniziative complementari, concernenti in particolare i problemi posti dal trasporto via mare di prodotti molto inquinanti come il gasolio pesante trasportato dalla PRESTIGE;

*** invita** gli Stati membri ad agire nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale per rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento delle navi.

Nel contempo la Commissione **auspica l'adozione delle seguenti azioni:**

- l'accelerazione dell'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ossia un importante strumento per verificare l'efficacia delle norme comunitarie in materia di sicurezza marittima;
- un monitoraggio rafforzato delle prestazioni delle società di classificazione affinché soltanto le società di classificazione riconosciute a livello comunitario sulla base della Direttiva del

- Consiglio 94/57/CE [5] possano esercitare la loro attività per conto degli Stati membri dell'UE;
- la pubblicazione di una lista indicativa di navi fuori norma ai sensi della direttiva 95/21/CE;
 - l'istituzione di una rete telematica transeuropea di monitoraggio del traffico marittimo;
 - l'accelerazione della preparazione dei piani per l'accoglienza delle navi in luoghi di rifugio.

Benché le cause precise dell'incidente della PRESTIGE non siano ancora conosciute, si possono già trarre alcuni insegnamenti.

La Commissione propone agli Stati membri di sostenere le seguenti azioni :

* conclusione di un accordo tra le amministrazioni marittime degli Stati membri, dei paesi candidati e degli Stati confinanti per vietare l'uso di petroliere monoscafo per il trasporto di gasolio pesante;

* adozione di alcune modifiche chiave delle convenzioni internazionali che disciplinano la responsabilità e il risarcimento dei danni dovuti all'inquinamento di idrocarburi;

* adozione di una misura legislativa concernente le sanzioni penali da infliggere alle parti che per loro negligenza hanno causato un inquinamento marittimo;

* una proposta in vista di un accordo dell'UE per il riconoscimento dei certificati di competenza dei marittimi rilasciati da paesi terzi

* esame delle disposizioni del Memorandum di intesa di Parigi concernente l'obbligo per i piloti di segnalare le navi in dubbie condizioni;

* esame delle misure per migliorare la protezione delle acque costiere dell'UE dalle navi che costituiscono una minaccia per l'ambiente marino.

agire sul piano internazionale

Parallelamente alle azioni che condurrà nell'Unione, la Commissione intende svolgere il suo ruolo sul piano internazionale. **A tal fine essa coordinerà e sosterrà le iniziative dagli Stati membri in sede IMO.**

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Parlamento europeo e Consiglio

Tipo di atto e data: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM/2002/0780.def del 20 dicembre 2002) che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere motoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: --

Materia: sicurezza delle petroliere – modifiche al regolamento CE 417/2002

SINTESI

La catastrofe ecologica causata dalla petroliera **"Prestige"** dello scorso novembre (con oltre 70 tonnellate di combustibile riversato al largo della regione spagnola della Galizia), preceduta, appena due mesi prima, dall'entrata in vigore del **regolamento CE 417/2002** (elaborato in occasione dell'incidente occorso alla petroliera **"Erika"** al largo della costa della Bretagna nel 1999), ha indotto la Commissione europea a proporre una **riformulazione della normativa comunitaria in tema di sicurezza delle petroliere**.

La Commissione propone in sintesi **tre modifiche** al regolamento vigente:

- 1) obbligo di trasportare i prodotti **petroliferi pesanti soltanto con petroliere a doppio scafo**;
- 2) una **revisione del regime di eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo** (quelle di categoria 1 non oltre i 23 anni di attività e comunque non oltre il 2005, quelle di categoria 2 non oltre i 28 anni e comunque non oltre il 2010, quelle di categoria 3 non oltre i 28 anni e comunque non oltre il 2015);
- 3) un **ampliamento del regime di ispezione speciale** per le petroliere volto a valutare la solidità strutturale di quelle monoscafo di età superiore ai 15 anni.

Quanto alla modifica sub 1), essa si giustifica con la considerazione che attualmente l'olio combustibile pesante (quello più inquinante in quanto a bassa volatilità e ad elevata viscosità, e quindi di lento degradamento), per il suo basso valore commerciale ed il ridotto rischio di incendio o esplosione, viene in genere trasportato con vecchie petroliere, spesso monoscafo. Per tale motivo, la Commissione propone di vietare il trasporto di prodotti petroliferi pesanti a mezzo di petroliere monoscafo dirette o provenienti da/a porti dell'Unione europea

(indipendentemente dalla loro bandiera) o battenti bandiera di uno Stato membro.

Con la modifica sub 2) si mira ad abbassare il limite di età e delle date limite di vita delle petroliere al fine di ritirarle più rapidamente dalla circolazione.

La modifica sub 3), infine, estende a tutte le categorie di petroliere monoscafo, a partire dai 15 anni di età, il CAS, ossia il regime di valutazione delle condizioni della nave, introdotto con il regolamento CE 417/2002, a norma del quale ogni due anni e mezzo gli Stati di bandiera e le Società di classificazione che agiscono per loro conto eseguono delle ispezioni per valutare lo stato della struttura ed individuare i difetti legati all'età del mezzo.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'Unione Europea

Tipo di atto e data: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 n. 33 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE

Pubblicazione: G.U. n. L 011 del 16/01/2003 pag. 0027 - 0049

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: la decisione ha effetto il 16 luglio 2004 e gli Stati membri applicano i criteri stabiliti nella sezione 2 dell'allegato della presente decisione entro il 16 luglio 2005

Materia: rifiuti

SINTESI

Il Consiglio con la decisione in oggetto stabilisce criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche in conformità con i principi stabiliti dalla direttiva **1999/31/CE e, in particolare dal suo allegato II.**

Con tale atto diviene possibile per l'Italia "sbloccare " il decreto legislativo di recepimento della **direttiva 1999/31 che stabilirà quali rifiuti potranno essere recapitati nelle tre tipologie di discariche previste (per pericolosi, non pericolosi e inerti)** e quali per esclusione non potranno più varcare i cancelli degli impianti di smaltimento. Questo decreto legislativo infatti (al pari della direttiva) non esaurisce la disciplina poiché necessita delle regole tecniche per l'ammissibilità (che, sul fronte europeo, sono rappresentate dalla decisione in esame). Per completare il sistema di attuazione bisogna attendere un decreto ministeriale che ricalchi integralmente la decisione 2003/33.

Ricordiamo che la direttiva 1999/31 nel condizionare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica al "criterio di eludibilità" da parte del rifiuto di sostanze potenzialmente pericolose, si limitava ad una mera enunciazione, rinviando ad un atto successivo per la puntualizzazione nel merito (ora appunto la decisione 2003/33). Il decreto legislativo di recepimento ha dovuto comportarsi allo stesso modo: infatti pur essendo approvato dal Consiglio dei ministri l'11.12.02 non è ancora approdato in Gazzetta Ufficiale poiché si era in attesa di questa decisione UE che gli Stati membri **devono applicare entro il 16 luglio 2005**, da tradurre puntualmente in un atto distinto ma necessariamente coevo al decreto legislativo, altrimenti lo stesso non potrebbe essere concretamente applicato.

La decisione stabilisce la procedura da seguire per determinare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche e precisamente:

1. **Caratterizzazione di base dei rifiuti** ovvero l'insieme delle prove per determinare le caratteristiche dei rifiuti e la raccolta delle informazioni;
2. **Verifica di conformità**, necessaria per gli scarichi successivi ai primi di rifiuti già caratterizzati;
3. **Verifica in loco** (quali definite nella sezione 3) cioè l'ispezione dei rifiuti prima e dopo lo scarico nonché il controllo della documentazione.

I rifiuti di amianto potranno essere allocati in discariche per rifiuti non pericolosi a condizione che vengano rispettate determinate cautele (per esempio non contengano altre sostanze pericolose e siano collocati in trincee dedicate). Inoltre fa il suo ingresso una nuova metodica di smaltimento: il deposito sotterraneo, purché venga rispettata la direttiva **2000/60/CE** in materia di acque e sia fatta una specifica valutazione dei rischi per sito, biosfera, acque sotterranee e lavoratori.

Da tale metodica restano comunque esclusi tra gli altri i rifiuti non ammissibili in discarica e quelli che possono produrre germi patogeni di malattie contagiose.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Parlamento europeo e Consiglio

Tipo di atto e data: Regolamento n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti

Pubblicazione: G.U. n. L332 del 9/12/2002 pagg 0001 - 0036

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 15 dicembre 2002

Materia: rifiuti

SINTESI

Obiettivo del presente regolamento è **fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.**

Poiché lo scopo della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione in modo da assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, **in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.**

Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano **statistiche comunitarie** sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa

La Commissione elabora un programma di studi pilota sull'importazione e l'esportazione di rifiuti che devono essere eseguiti dagli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota **fino al 100 %** del loro ammontare e, sulla base delle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti.

Gli studi pilota sono eseguiti al più tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniranno una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, tali statistiche devono essere elaborate inoltre per tutti gli impianti di recupero e smaltimento

Gli Stati membri dovranno trasmettere ad Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II. del regolamento in oggetto

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione Unione Europea

Tipo di atto e data: informazione relativa all'entrata in vigore del Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001

Pubblicazione: GUCE n. C 024 del 31/01/2003, pag. 0011 - 0011

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 1 febbraio 2003

Materia: Trattato comunitario

SINTESI

Il trattato sull'Unione europea, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 è entrato finalmente in vigore il **1° febbraio 2003** conformemente all'art. 12, paragrafo 2 dato che l'ultimo strumento di ratifica è stato depositato, dopo un lungo e faticoso processo, il 18 dicembre 2002

La firma del trattato di Nizza segna la conclusione della conferenza intergovernativa avviata il 14 febbraio 2000 con lo scopo di adattare il funzionamento delle istituzioni europee per consentire loro di accogliere 10 nuovi Stati membri a partire dal primo maggio 2004

Il nuovo documento, nato con l'ambizione di accompagnare il processo di allargamento dell'Unione ai paesi dell'est e del sud dell'Europa, sarà depositato presso il governo italiano a Roma, dove nel 1957 vennero firmati i primi Trattati che dettero vita alla Comunità economica europea (Cee) e a quella per l'energia atomica (Ceea).

Tale documento, nonostante l'insoddisfazione generale per i suoi contenuti, rappresenta comunque il primo passo indispensabile per garantire il processo di allargamento e la possibilità di riprendere il discorso sulle riforme istituzionali della Ue che si concluderà nel secondo semestre 2003 con una nuova Conferenza intergovernativa (Cig), che disegnerà la nuova mappa dei poteri dell'Europa a 25 e più membri, accompagnandola ad una Carta dei diritti e dei doveri dei cittadini europei e raccogliendo l'insieme in una vera e propria cornice Costituzionale

Il vertice di Copenaghen di dicembre scorso ha fatto il resto, accogliendo dieci nuovi candidati, preparando l'ingresso di Romania e Bulgaria, fissando un nuovo appuntamento per avviare i negoziati con la Turchia.

Ricordiamo brevemente le principali novità introdotte dal trattato di Nizza:

Parlamento Europeo

In vista dell'allargamento, il trattato ha fissato a 732 il numero massimo di eurodeputati (attualmente sono 626) ed ha previsto una redistribuzione di seggi tra stati membri e paesi candidati. La Germania ne manterrà 99, mentre Italia, Francia e Regno Unito ne perderanno 15, passando da 87 a 72. Il trattato ha anche rafforzato il ruolo di colegislatore del Parlamento.

Decisioni a maggioranza

Per evitare lo stallo decisionale, con la riforma si sono voluti limitare i casi in cui un paese può opporre il veto. La ratifica permetterà di assumere a maggioranza qualificata le decisioni riguardanti circa trenta disposizioni del trattato che sinora hanno richiesto l'unanimità. Riguardo alle politiche comunitarie, dieci disposizioni circa consentiranno, sin dall'entrata in vigore del Trattato, di deliberare a maggioranza qualificata per l'insieme o parte delle materie disciplinate. Malgrado questo passo avanti, diversi paesi hanno mantenuto il diritto di veto per alcuni settori (Londra per fisco e sicurezza sociale, Berlino per asilo ed immigrazione, la Spagna per i fondi strutturali, la Francia per l'audiovisivo).

Riponderazione dei voti

Dal primo gennaio 2005 verrà modificato il numero dei voti attribuiti a ciascuno stato per le decisioni a maggioranza qualificata del Consiglio dei ministri Ue. Il trattato assegna inoltre in prospettiva i voti ai paesi candidati. Attualmente Italia, Germania, Francia e Regno Unito dispongono di dieci voti ciascuno. Gli altri vanno a scendere, fino al Lussemburgo, con due voti. In futuro i quattro paesi citati disporranno di 29 voti ognuno, e gli altri a scendere. La modifica dovrebbe impedire che i piccoli stati, alleandosi tra loro, riescano a mettere in minoranza quelli grandi.

Cooperazioni rafforzate

Introdotte con il trattato di Amsterdam, le "cooperazioni rafforzate" prevedevano la possibilità per gli stati membri di cooperare nell'interesse dell'Unione anche qualora non tutti gli stati fossero disposti o potessero parteciparvi nell'immediato. Il Trattato di Nizza elimina la facoltà per ogni membro di opporre il veto a una cooperazione rafforzata. Impone un minimo di otto stati per avviare una cooperazione e prevede la possibilità di estendere il meccanismo alla politica estera e di sicurezza. Ma non alla difesa

Commissione Europea

Il trattato ha deciso di limitare, dal 2005, la composizione della Commissione, assegnando un rappresentante ad ogni stato membro. Attualmente i cinque grandi ne hanno due, gli altri dieci uno. In futuro, i grandi perderanno un commissario a testa. Quando l'Unione arriverà a 27 stati, il numero dei commissari sarà bloccato e verrà decisa l'adozione di un sistema di rotazione paritetica tra i diversi paesi. Il

trattato di Nizza ha poi deciso di rafforzare i poteri del presidente, che deciderà la suddivisione dei portafogli e potrà procedere ad un rimpasto delle competenze durante il mandato.

Il futuro

Al trattato è stata allegata una "**Dichiarazione sul futuro dell'Unione**". Nel 2004 sarà convocata una nuova conferenza intergovernativa che tratterà di semplificazione dei trattati, delimitazione delle competenze tra Ue e stati membri, status della Carta dei diritti fondamentali, ruolo dei parlamenti nazionali.

Nonostante non siano ancora entrate in vigore, le norme di Nizza sono già superate dalle proposte di riforma oggi al centro dei lavori della **Convenzione europea**, presieduta dal presidente francese Giscard d'Estaing.

La Convenzione rappresenta un'innovazione: creata al termine del Consiglio europeo di Laeken, nel dicembre 2001, essa riunisce rappresentanti dei governi, dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione europea.

La finalità della Convenzione è proporre, per l'Unione europea, un quadro e delle strutture adatti alle evoluzioni del mondo, alle esigenze dei cittadini europei e al futuro sviluppo dell'Unione europea.

Tiene deliberazioni pubbliche e mette a disposizione dei cittadini, i suoi documenti. Inoltre, dà alle organizzazioni della società civile la possibilità di arricchire il dibattito con i loro contributi, in particolare divenendo membri del Forum.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Parlamento europeo e Consiglio

Tipo di atto e data: Direttiva 2000/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia

Pubblicazione: GUCE n. L 001 del 4/1/2003 pag. 0065 - 0071

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 4 gennaio 2006 -

Materia: risparmio energetico – rendimento energetico nell'edilizia

SINTESI

La direttiva in oggetto muove dall'esigenza di **tutelare l'ambiente** attraverso la **razionalizzazione delle risorse naturali** utilizzate come fonti di energia (i cui consumi all'interno della Comunità sono previsti in aumento) ed il **miglioramento della resa** energetica degli impianti utilizzati nel settore residenziale e terziario (che assorbe oltre il 40% del consumo finale di energia).

La direttiva in oggetto è, dunque, il primo passo concreto verso la realizzazione delle previsioni della precedente **direttiva 93/76/CEE** del Consiglio del 13 settembre 1993 la quale ha imposto agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare i programmi per il rendimento energetico al fine di **limitare le emissioni di biossido di carbonio** ed al tempo stesso di migliorare l'efficienza energetica in edilizia (**SAVE**), con ciò ottemperando agli obblighi imposti dal protocollo di Kyoto.

Le principali novità introdotte con la direttiva 2000/91/CE sono:

- 1) un **quadro generale di metodologia per il calcolo del rendimento energetico** integrato degli edifici;
- 2) **requisiti minimi** in materia di rendimento energetico degli **edifici di nuova costruzione**;
- 3) requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli **edifici esistenti** di ampia metratura sottoposti ad importanti ristrutturazioni;
- 4) la **certificazione energetica degli edifici**;
- 5) **l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria**.

Sulla base del quadro generale indicato dalla direttiva, gli Stati membri stabiliscono, **a livello nazionale e regionale**, una

metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici (tenendo conto delle specifiche condizioni climatiche locali).

Contestualmente, gli Stati membri sono chiamati a fissare requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, potendo, a tal fine, porre delle **distinzioni** tra edifici già esistenti ed edifici di nuova costruzione, nonché tra diverse categorie di edifici. I requisiti andranno rivisti a scadenze regolari che non dovrebbero comunque superare i cinque anni.

La direttiva prevede anche che, in relazione a determinate categorie di fabbricati, gli Stati membri **possano non istituire o non applicare i requisiti** (ad esempio, per edifici e monumenti di particolare valore architettonico o storico in cui il rispetto della normativa comporterebbe delle alterazioni inaccettabili, luoghi di culto, fabbricati temporanei, ecc.).

Gli edifici di nuova costruzione dovranno soddisfare sin dall'inizio i requisiti minimi di rendimento energetico, mentre, in occasione di **importanti ristrutturazioni**, andrà migliorato il rendimento negli edifici già esistenti (limitatamente a quelli la cui metratura supera i 1000 mq) per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

E' previsto che ogni immobile sia dotato di un attestato di certificazione energetica (la cui validità non potrà superare i dieci anni) che il proprietario è tenuto a mettere a disposizione dell'acquirente o del locatario. L'attestato contiene, altresì, raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.

Al fine di ridurre il consumo energetico ed i livelli di emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere **ispezioni periodiche** delle **caldaie** (con cadenza periodica differenziata a seconda del combustibile utilizzato), ovvero di adottare provvedimenti atti ad assicurare che sia fornita agli utenti una **consulenza** in merito alla sostituzione delle caldaie, a modifiche dell'impianto o a soluzioni alternative.

Analogamente gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi di **condizionamento d'aria** vengano periodicamente ispezionati e sottoposti ad una valutazione dell'efficienza del sistema e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno dell'edificio.

La certificazione degli edifici, l'elaborazione delle raccomandazioni, le ispezioni a caldaie e a condizionatori d'aria vengono eseguite da **esperti qualificati e indipendenti**.

E' previsto, inoltre, che gli Stati membri di adoperino a sensibilizzare i cittadini con **campagne di informazione** su metodi e prassi volti a migliorare il rendimento energetico.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio auspicano che gli Stati membri facilitino il ricorso a **forme di incentivazione** per gli interventi di adeguamento degli impianti e che gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico assumano un **approccio esemplare** nei

confronti dell'ambiente, assoggettandosi alla certificazione energetica ad intervalli regolari ed esponendo in luogo visibile il relativo attestato con le raccomandazioni e le temperature consigliate al fine di contribuire ad evitare gli sprechi e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (comfort termico).

Procedura di infrazione agli obblighi comunitari

Istituzione emittente: Corte di Giustizia dell'UE

Tipo di atto e data: conclusioni alla Corte dell'Avvocato generale relativamente ad un procedimento d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE per la trasposizione non corretta della Direttiva 92/43/CE - salvaguardia degli habitat naturali.

Termine per l'attuazione: -

Destinatari: Italia

Materia : salvaguardia degli habitat naturali

SINTESI

L'Avvocato generale Philippe Léger ha presentato, il 9 gennaio 2003, le proprie conclusioni nell'ambito di un **procedimento per inadempimento** introdotto dalla Commissione nei confronti dell'Italia per la presunta violazione della **direttiva 92/43/CEE**.

L'Avvocato generale, non accogliendo i motivi del nostro Governo, chiede alla Corte di **accogliere il ricorso presentato dalla Commissione** e di dichiarare che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli **artt. 5, 6 e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE**, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche avendo adottato una normativa che:

- limita l'applicazione della procedura di valutazione dell'incidenza sull'ambiente a determinati progetti tassativamente elencati, anziché estenderla a tutti i progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti ma che possano avere incidenze significative su tali siti;
- non impone alle autorità nazionali competenti, con riguardo alle zone di protezione speciale, l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate, e
- non impone alle autorità nazionali competenti l'adozione provvisoria delle misure di conservazione citate riguardo a siti che non figurano su un elenco nazionale, ma sono considerati dalla Commissione come siti di importanza comunitaria

La Repubblica italiana **non contesta** la fondatezza delle censure che le vengono mosse e precisa altresì che l'iter di approvazione di un progetto di decreto, inteso a modificare e ad integrare il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43, in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 248), si trova, ormai, in una fase avanzata. L'unico scoglio per la definitiva approvazione è costituito dall'individuazione delle autorità competenti a disciplinare la materia.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione dell'Unione Europea

Tipo di atto e data: Regolamento di data 12 dicembre 2002 n. 2204 Applicazione art. 87 e 88 trattato CE aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Pubblicazione: GUCE 13 dicembre 2002, L 327

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 2 gennaio 2003

Materia: aiuti di Stato a favore dell'occupazione

SINTESI

Finalmente è stato emesso il tanto atteso testo europeo che fa chiarezza su:

campo di applicazione degli aiuti;

definizioni precise del significato delle parole usate nel regolamento;

quali aiuti sono esentati dall'obbligo di notifica;

precisazione delle condizioni da soddisfare da parte degli aiuti all'occupazione;

occupazione di lavoratori svantaggiati o disabili, le condizioni da rispettare;

condizioni di cumulabilità;

quali aiuti hanno l'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione;

Il regolamento in questione, si applica solo alle misure a favore dell'occupazione che soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. **87 paragrafo 1, del trattato** che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili e costituiscono pertanto **aiuti di Stato**.

Numerose misure a favore dell'occupazione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art, 87 par.1 in quanto si tratta di aiuti a persone che non favoriscono determinate imprese o la produzione di determinati beni o poiché non incidono sugli scambi tra gli stati membri

o poiché si tratta di misure di carattere generale volte a promuovere l'occupazione **che non falsano ne rischiano di falsare la concorrenza**

Fatto salvo l'art. 9 i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento **sono compatibili** con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 par. 3 del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88 part. 3 del trattato purché: qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento ed il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito allo stesso citandone gli estremi di pubblicazione nella GUCE.

L'art. 9 stabilisce invece quali aiuti siano soggetti **all'obbligo di notificazione preventiva** alla Commissione ed in particolare si osserva che:

i regimi di aiuti riguardanti **settori particolari** non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal regolamento in oggetto e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato, come del resto gli aiuti ad una **singola impresa o un singolo stabilimento** che superino un importo lordo di 15 milioni di EUR su un periodo di 3 anni

Il regolamento lascia inoltre impregiudicato l'obbligo degli stati membri di notificare:

la concessione di **aiuti individuali** in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti relativi agli aiuti di Stato ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione e di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento a norma della disciplina multisettoriale applicabile;

gli aiuti per la conversione di **contratti temporanei o a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato;

gli aiuti volti ad incentivare il lavoro ripartito (**job sharing**) a fornire sostegno ai genitori che lavorano ed altre misure analoghe;

gli aiuti che perseguono obiettivi collegati all'occupazione ed ai mercati del lavoro come le misure volte ad incentivare il **pensionamento anticipato**;

gli aiuti individuali a favore dell'occupazione accordati **ad di fuori di un regime**.

Procedura di infrazione agli obblighi comunitari

Istituzione emittente: Commissione europea

Tipo di atto e data: parere motivato ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE di data 19.12.03 per la mancata attuazione della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni

Termine per l'attuazione: due mesi dalla richiesta del parere altrimenti la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia dell'UE

Destinatari: Italia e altri Stati membri

Materia: invenzioni e brevetti – protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

SINTESI

Nel dicembre scorso la Commissione europea ha ufficialmente chiesto all'Italia e ad altri ad altri otto Stati membri inadempienti, (Germania, Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia) di dare **urgente attuazione** alla direttiva **98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni**

Ricordiamo che la direttiva, che serve a precisare alcuni principi del diritto dei brevetti quando vengono applicati alle invenzioni biotecnologiche, doveva essere applicata al diritto nazionale **prima del 30 luglio 2000**.

Tali precisazioni si sono rivelate essenziali allo scopo di utilizzare pienamente il potenziale sanitario, ambientale ed economico della biotecnologia, secondo norme etiche adeguate. Con la direttiva in questione si era inteso sancire dei **principi di riferimento** al fine di **armonizzare le legislazioni nazionali** in un settore, quello della biotecnologia e dell'ingegneria generica, che sta assumendo un'importanza di sempre maggior rilievo in molteplici settori produttivi (si pensi, ad esempio, all'applicazione in agricoltura per lo sviluppo di metodi di coltivazione che inquinino meno ed economizzino i terreni). La ricerca richiede una notevole quantità di investimenti ad alto rischio che necessitano di una **protezione normativa adeguata ed omogenea** in tutta la Comunità. Pur riconoscendo, infatti, che il diritto nazionale in materia di brevetti rimane il riferimento fondamentale per la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, si ritiene che esso vada adeguato o completato in tema di materiale biologico utilizzato con i nuovi ritrovati della tecnologia.

Né il diritto nazionale, né la Convenzione di Monaco sui brevetti, infatti, impongono divieti o esclusioni in tema di brevettabilità del **materiale biologico** (inteso come "materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico").

La direttiva, quindi, sancisce la brevettabilità di nuove invenzioni anche se aventi ad oggetto un **prodotto** consistente o contenente materiale biologico ovvero un **procedimento** attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.

Nel contempo, sono dichiarati **non brevettabili**:

- 1) le varietà vegetali e le razze animali;
- 2) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali;
- 3) il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché
- 4) la mera scoperta di uno dei suoi elementi (compresa la sequenza completa o parziale di un gene).

Da notare che, per quanto attiene al corpo umano, il divieto di **brevettabilità** viene meno quando si tratti di un **elemento isolato dal corpo**, per cui potrà essere brevettabile la sequenza di un gene purché appartenente ad un elemento isolato dal corpo umano.

E' fornito, altresì, un elenco (meramente indicativo, suscettibile di estensione) di invenzioni **escluse dalla brevettabilità in quanto ritenute contrarie all'ordine pubblico o al buon costume**, al fine di fornire orientamenti di massima ai giudici ed agli uffici nazionali dei brevetti. In tale ottica, sono considerati **non brevettabili**, in particolare:

- 1) i procedimenti di clonazione di esseri umani;
- 2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica geminale dell'essere umano;
- 3) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
- 4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

Se gli Stati membri non rispettassero l'impegno di applicare correttamente la direttiva, il settore europeo della biotecnologia risulterebbe **gravemente danneggiato**. Le richieste della Commissione assumono la forma di pareri motivati, cioè la seconda tappa delle procedure di infrazione previste dall'articolo 226 del trattato CE. In assenza di una risposta soddisfacente **entro due mesi**, la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di Giustizia nei confronti degli Stati membri interessati. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto necessario di poter continuare a mantenere contatti con gli

Stati membri allo scopo di potere accelerare il processo di trasposizione della direttiva nel diritto nazionale.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione dell'Unione Europea

Tipo di atto e data: Raccomandazione della Commissione, del 15 gennaio 2003, sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'elaborazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni previsto dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

Pubblicazione: GUCE 13 dicembre 2002, L 327

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 1° gennaio 2008

Materia: inquinamento atmosferico

SINTESI

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva **2001/80/CE** gli Stati membri sono tenuti a realizzare, entro e non oltre il 1° gennaio 2008, una riduzione significativa delle emissioni degli impianti esistenti mediante una delle due alternative previste all'articolo 4, paragrafo 3.

- Alternativa 1: **Rispetto dei valori limite di emissione**. Scegliendo questa alternativa, le disposizioni della nuova direttiva sono rispettate se tutti gli impianti esistenti funzionano senza superare i valori limite di emissione fissati dagli allegati da III a VII, parte A, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri e, se del caso, applicando gli articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2001/80/CE.

- Alternativa 2: **Attuazione di un piano nazionale di riduzione delle emissioni**. In alternativa all'applicazione dei valori limite di emissione, gli Stati membri possono attuare il piano nazionale di riduzione delle emissioni cui fa riferimento l'articolo 4, paragrafo 6. Il "piano di riduzione nazionale riduce il totale annuo delle emissioni di ossidi di azoto, di anidride solforosa e di polveri degli impianti esistenti ai livelli che si sarebbero raggiunti applicando i valori limite di emissione ... agli impianti esistenti in funzionamento nell'anno 2000, ... in base all'effettivo periodo di funzionamento annuale di ciascun impianto, al combustibile utilizzato e alla potenza termica, secondo la media degli ultimi cinque anni di funzionamento fino al 2000 compreso". Inoltre, "la

chiusura di un impianto compreso nel piano di riduzione delle emissioni non deve comportare l'aumento delle emissioni nazionali totali annue dei restanti impianti del piano." Infine, il piano "comprende obiettivi generali e mirati, provvedimenti e calendari per il raggiungimento degli obiettivi stessi nonché un sistema di monitoraggio."

Gli impianti esistenti possono **essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione previsti dalla direttiva 2001/80/CE** o dall'inserimento nel piano nazionale di riduzione delle emissioni se i gestori optano per l'applicazione della deroga che prevede di limitare il tempo di funzionamento dell'impianto (articolo 4, paragrafo 4). La deroga si applica se "il gestore di un impianto esistente si impegna, con una dichiarazione scritta presentata entro **il 30 giugno 2004** all'autorità competente, a non far funzionare l'impianto per più di 20000 ore operative a partire dal 1o gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2015". Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, quinto comma, lettera d), della direttiva, la Commissione ha il compito di stabilire una serie di orientamenti al fine di assistere gli Stati membri che optino per un piano nazionale di riduzione delle emissioni.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'Unione Europea

Tipo di atto e data: Decisione 2003/48/GAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC

Pubblicazione: L 016 del 22/01/2003 pag. 0068 - 0070

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 20 dicembre 2002

Materia: cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

SINTESI

L'articolo 4 della posizione comune **2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001**, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo stabilisce che gli Stati membri si prestano, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici.

Tale assistenza si basa e si avvale appieno dei poteri di cui dispongono gli Stati membri in virtù di atti dell'Unione europea e di altri accordi, intese e convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri. L'assistenza è fornita in conformità delle legislazioni nazionali degli Stati membri, in particolare per quanto concerne la riservatezza delle indagini penali.

Ciascuno Stato membro designa un **servizio specializzato** tra i suoi servizi di polizia che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali condotte dalle autorità di polizia riguardanti i reati terroristici.

Ciascuno Stato membro designa un corrispondente nazionale **dell'Eurojust** per le questioni legate al terrorismo ai sensi dell'articolo 12 della decisione Eurojust, ovvero un'autorità giudiziaria competente o altra autorità competente o, qualora sia previsto dal proprio ordinamento giuridico, più autorità e assicura che, nel rispetto della legislazione nazionale, tale corrispondente autorità giudiziaria competente o altra autorità competente abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito a procedimenti penali avviati dalle autorità giudiziarie riguardanti reati di terrorismo in cui siano coinvolte

persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco, e che riunisca tali informazioni.

Gli Stati membri assicurano che **l'Europol e l'Eurojust** possano scambiarsi tutti i dati pertinenti da essi trasmessi a questi due organismi a norma degli articoli 2 e 3, e che si riferiscono a persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco ovvero a reati che si ritiene questi abbiano commesso o siano sul punto di commettere, nei limiti previsti dall'accordo di cooperazione da concludersi tra questi due organismi, conformemente alla convenzione Europol e alla decisione Eurojust.

Ciascuno Stato membro inoltre adotta le misure necessarie per garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici a carico di persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco, sia accessibile o messa a disposizione tempestivamente delle autorità degli altri Stati membri interessati in cui si svolgono o potrebbero essere avviate indagini collegate a reati terroristici.

Procedura di infrazione agli obblighi comunitari

Istituzione emittente: Commissione U.E.

Tipo di atto e data: emissione di 3 pareri motivati ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE a carico dell'Italia per inosservanza della direttiva CE che prescrive la valutazione di impatto ambientale su progetti pubblici e privati.

Termine per l'attuazione: --

Destinatari: Italia

Materia: valutazione di impatto ambientale

SINTESI

La Commissione europea è intervenuta a difesa dell'ambiente europeo avviando **procedimenti di infrazione** nei confronti di diversi Stati membri: Italia, Lussemburgo, Regno Unito, Austria, Spagna, Finlandia, Germania e Grecia. In particolare, Bruxelles ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue in seguito alla decisione delle autorità "di **non ritenere necessaria una valutazione d'impatto ambientale per un progetto relativo al porto di Fossacesia (Chieti)**". Bruxelles afferma di "non essere convinta che, prendendo quella decisione, le autorità abbiano tenuto in sufficiente considerazione la presenza (del porto) nelle vicinanze di un sito classificato come soggetto a protezione speciale in base alla direttiva europea sulla protezione dell'habitat".

Inoltre, Roma riceverà due pareri motivati **per altri due casi**: in relazione ai lavori strutturali nel **porto di Olbia (Sardegna)** e ad **un'esenzione dall'attuare una valutazione di impatto ambientale in "situazioni d'emergenza"**, in base alla legislazione nazionale del 1996. Questa esenzione non è invece prevista nella direttiva Ue.

Questo secondo parere ha come oggetto la mancata esecuzione di una valutazione di impatto ambientale su un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi a Brescia prima della concessione dell'autorizzazione del progetto. Sebbene una valutazione di impianto ambientale sia stata eseguita successivamente, i risultati non hanno rispecchiato in misura adeguata le condizioni di funzionamento dell'impianto. La Commissione ritiene che l'Italia non abbia neanche assicurato la protezione della salute umana e dell'ambiente in relazione a questo impianto, contravvenendo così alla direttiva quadro sui rifiuti[

Le richieste formali presentate tramite i cosiddetti "pareri motivati", costituiscono la seconda fase delle procedure formali di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi dal ricevimento delle richieste, la Commissione può deferire i casi alla Corte di giustizia europea.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Parlamento europeo e consiglio

Tipo di atto e data: invito a presentare proposte in merito al quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (decisione n. 1411/2001/CE)

Pubblicazione: G.U. C 24, 31.01.2003 , p. 20

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: 28 marzo 2003

Materia: ambiente – sviluppo sostenibile

SINTESI

Con la decisione n. 1411/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio viene definito un **quadro comunitario di cooperazione** avente inizio il 1° gennaio 2001 e terminante il 31 dicembre 2004 inteso a fornire un aiuto finanziario e tecnico a reti di enti locali organizzate in almeno 4 stati membri e comprendenti eventualmente città dei paesi dell'Europa centrale e Orientale, di Cipro, Malta nonché di altri paesi che hanno concluso accordi di associazione con la comunità allo scopo di incoraggiare la concezione lo scambio e l'applicazione **di buone prassi** nei seguenti settori:

- attuazione a livello locale della normativa ambientale dell'Unione europea nel settore dell'ambiente,
- sviluppo urbano sostenibile
- agenda 21 a livello locale

I principali partecipanti sono **la Commissione, le reti di enti locali, le organizzazioni urbane portatrici di interessi plurimi, le reti a livello di comunità quali le ONG, le università e altri soggetti organizzati a livello europeo.**

I progetti sono scelti in base ai seguenti criteri generali:

- a) valido rapporto costi-benefici;
- b) effetto moltiplicatore duraturo a livello europeo;
- c) cooperazione efficace ed equilibrata fra i vari partecipanti quanto alla programmazione e alla realizzazione delle attività, e partecipazione finanziaria;
- d) una quota di partecipazione finanziaria
- e) contributo a un'impostazione multinazionale e, in particolare, alla cooperazione transfrontaliera all'interno della Comunità e, eventualmente, oltre le sue frontiere, con i paesi vicini;

- f) contributo a un'impostazione plurisettoriale e integrata e allo sviluppo urbano sostenibile tenendo conto delle sue dimensioni sociale, economica e ambientale
- g) grado di coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, compresi i rappresentanti della società civile
- h) contributo al rafforzamento e al rinnovamento dei servizi pubblici di interesse generale.

La Commissione pubblica nella GUCE una comunicazione illustrante i temi prioritari nell'ambito dei quali sono finanziati i progetti e stabilisce i criteri di selezione e concessione dei finanziamenti.

Gli inviti a presentare proposte per progetti a titolo del presente quadro di cooperazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee entro il **31 gennaio** di ogni anno ed entro il **31 maggio** la Commissione decide quali progetti intende finanziare.

La Commissione garantisce la coerenza, la complementarità e la sinergia fra le attività e i progetti comunitari di attuazione del presente quadro di cooperazione e gli altri programmi e iniziative analoghi della Comunità, in particolare **l'iniziativa URBAN** di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'UE

Tipo di atto e data: Decisione quadro N.2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

Pubblicazione: GUCE L 29, 5.2.2003, p.55

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: -

Materia: protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

Con l'adozione della presente decisione quadro è stato privilegiato lo strumento della cooperazione intergovernativa per affrontare, a livello europeo, il tema della tutela ambientale attraverso il diritto penale

Dai 'considerando' della decisione appare evidente che il testo non intende integrare, limitandosi a disciplinare i soli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, gli elementi introdotti dalla proposta di direttiva, presentata dalla Commissione nel marzo 2001. infatti come si legge nel 7° considerando: "Il Consiglio ha esaminato la proposta (di direttiva) ma è giunto alla conclusione che la maggioranza necessaria per l'adozione in sede di Consiglio non può essere raggiunta. La suddetta maggioranza ha ritenuto che la proposta vada oltre le competenze attribuite alla Comunità dal trattato che istituisce la Comunità europea e che gli obiettivi da essa perseguiti **possano essere raggiunti mediante l'adozione di una decisione quadro in base al titolo VI del trattato sull'Unione europea**. Il Consiglio ha ritenuto inoltre che la presente decisione quadro, basata sull'articolo 34 dell'Unione europea, costituisca uno strumento adeguato per imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali. La proposta modificata presentata dalla Commissione non era di natura tale da consentire al Consiglio di modificare la sua posizione al riguardo".

Tali affermazioni sembrano allontanare, almeno nel breve periodo, ogni ipotesi di soluzione 'comunitaria' alla problematica della tutela penale ambientale.

In effetti, la scelta, come base giuridica della decisione quadro, dell'art.34 del Trattato sull'Unione europea, sottrae la materia al sistema procedurale e di controllo giurisdizionale che regola i settori di competenza comunitaria.

Come noto, il Titolo VI del Trattato sull'Unione europea "Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale", costituisce il c.d. **'terzo pilastro'** della costruzione comunitaria, a vocazione puramente intergovernativa. Non solo la Commissione e il Parlamento vedono il proprio ruolo ridotto rispetto allo schema comunitario (il coinvolgimento del PE è marginale mentre il potere di iniziativa della Commissione viene condiviso con gli Stati membri), ma lo stesso sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia è condizionato all'accettazione, da parte degli Stati membri, della competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o sull'interpretazione delle decisioni-quadro.